



OGGETTO: Rinnovo Commissione medica regionale per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982 e all'art. 13 della legge regionale 09.07.1997 n. 24.

LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità:

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale "e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta";



VISTA la legge 26 ottobre 1971 n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive";

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 concernente "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";


VISTO il decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1982 recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina della materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni integrazioni;

VISTA la legge regionale 09 luglio 1997 n. 24 "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive";

VISTO l'art. 13 della citata legge regionale n. 24/1997 ove viene stabilito che la Commissione Medica Regionale competente a decidere sui ricorsi proposti avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'art. 6 del citato D.M. Sanità 18 febbraio 1982 è nominata con deliberazione della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) un medico specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di Presidente;
- b) un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;
- c) un medico specialista o docente in cardiologia;
- d) un medico specialista o docente in ortopedia;
- e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;





REGIONE LAZIO

409-9 MAG. 2003

lu

VISTO il comma 2 del citato art. 13 della legge regionale n. 24/1997 concernente la nomina per ogni componente effettivo di un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo;

VISTO il comma 3 dello stesso art. 13 che stabilisce che un funzionario regionale, con funzioni di segretario della Commissione, preferibilmente in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive, sia designato dall'Assessore competente in materia sanitaria;

CONSIDERATO che il comma 5 del menzionato art. 13 prevede che la Commissione possa in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico;

VISTO il comma 6 del medesimo art. 13 concernente l'erogazione ai componenti, ai consulenti ed al segretario dei compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute della Commissione;

CONSIDERATO che l'art. 22 della L.R. n. 24/97 stabilisce che l'onere della spesa di cui al citato art. 13 comma 6 debba gravare sull'apposito capitolo di bilancio regionale relativo alle spese di gettoni di presenza e compensi alle commissioni regionali;

RITENUTO di dover provvedere mediante l'adozione di apposito provvedimento all'impegno e alla liquidazione della spesa anzidetta con imputazione sul capitolo R. 21404 dell'esercizio di riferimento;

VISTA la delibera di Giunta Regionale del 2 dicembre 1997 n. 7489, che ha nominato la Commissione Medica Regionale in argomento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13 della citata legge regionale, il mandato della Commissione Medica Regionale di cui sopra è scaduto il 2 dicembre 2002, e di dover procedere, pertanto, al rinnovo dello stesso;

All'unanimità;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

di rinnovare il mandato della Commissione medica regionale per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui all'art. 6 del D.M. Sanità 18 febbraio 1982 e all'art. 13 della L.R. n.24/97, composta da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di Presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni;

un funzionario, con funzioni di segretario della Commissione, in servizio presso la struttura competente in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;





REGIONE LAZIO

409 - 9 MAG. 2003

dy

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina dei suddetti componenti.

Ai nominati componenti, ai consulenti e al segretario spettano i compensi previsti dalla vigente normativa regionale per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute della Commissione.

All'impegno e alla liquidazione delle spese di cui al punto b) gravanti sul capitolo R. 21404 dell'esercizio di riferimento, sarà provveduto mediante l'adozione di apposito atto amministrativo.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupoli



9 MAG 2003

